

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-892 del 20/02/2018
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 E 31 - SOCIETÀ AGRICOLA GALLINI CAMILLO, CLETO E SEVERINO S.S. CAMBIO DI TITOLARITA' E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE - VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC) LOC. CERRETO LANDI, AD USO ZOOTECNICO - PROC. PC01A0623 - SINADOC 24469/17.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-871 del 15/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno venti FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 E 31 - SOCIETÀ AGRICOLA GALLINI CAMILLO, CLETO E SEVERINO S.S. CAMBIO DI TITOLARITA' E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE - VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC) LOC. CERRETO LANDI, AD **USO ZOOTECNICO** - - PROC. PC01A0623 – SINADOC 24469/17.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha definito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha stabilito che le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- le deliberazioni della Giunta regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 "Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico";

RICHIAMATI:

- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la "*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

VISTA la D.G.R. n. 1195, in data 25 luglio 2016 recante "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

CONSIDERATO che con nota PG.2016.0788494 del 27.12.2016 del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, sono state fornite a questa Agenzia precise indicazioni in merito alla necessità di richiedere il parere vincolante di cui al comma 2, dell'art. 7 del TU. n. 1775/33 di competenza dell'Autorità di Bacino;

PREMESSO che:

- con atto cumulativo n. 16052 del 6/11/2014 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po veniva disposto il rilascio alla società agricola semplice Gazzola Carlo e Filippo (C.F. e P.I.VA 00156880338), con sede in Carpaneto P.no (PC) - loc. Cerreto, del rinnovo della concessione (proc. PC01A0623) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in comune di Carpaneto P.no – loc. Cerreto Landi, su terreno identificato nel C.T. di detto comune al Foglio 14 Mappale 5 di proprietà della ditta richiedente, da destinare ad uso zootecnico, per una portata massima di litri/sec. 3 e un quantitativo non superiore a mc/annui 5.675,75;
- il suddetto rinnovo cumulativo, veniva rilasciato ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/01, afferente alla concessione preferenziale "ope-legis" a norma dell'art. 50 della L.R. 7/04;
- la scadenza prevista del citato rinnovo veniva fissata al 30/09/2024;

PRESO ATTO che il sig. Gallini Camillo, residente in Carpaneto P.no (PC), C.F. GLLCLL68P19G337Y, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Gallini Camillo, Cleto e Severino s.s., con sede in Carpaneto P.no (PC), loc. Rezzano - P.I. 00991310335:

- con domanda pervenuta in data 17/06/2016, assunta al prot. n. PGPC.2016.6328 del 20/6/2016, ha chiesto, ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001, il **cambio di titolarità** della concessione n. PC01A0623, qualificandosi proprietario, insieme ai fratelli Cleto e Severino, del terreno ubicato in comune di Carpaneto P.no, località Cerreto Landi, contraddistinto dal Mappale 148 (ex 5 e ex 27) Foglio 14 del medesimo Comune, ove insiste il pozzo oggetto della sopra indicata concessione di derivazione acque sotterranee ad uso zootecnico;
- con successiva nota del 22/11/2017 prot. n. 14663, ha presentato **domanda di variante non sostanziale** della concessione PC01A0623, chiedendo l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione dell'esistente, situato su terreno di proprietà dei richiedenti identificato al mappale 148 (ex 5 e ex 27) del foglio 14 del C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino, divenuto inutilizzabile in quanto insabbiato;

DATO ATTO che:

- i sigg. Gallini Camillo, Cleto e Severino, come risulta da ispezione ipotecaria, risultano proprietari del terreno su cui insiste il pozzo, catastalmente identificato al Foglio 14 Mappale 148 (ex 5 e ex 27) del Comune di Carpaneto P.no, di cui al proc. PC01A0623, in forza di atto di compravendita intervenuto in data 30/11/2010 fra i sigg. Gazzola Carlo (C.F. GZZ-CRL30E30G535J) e Gazzola Filippo (C.F. GZZFPP27T24G535C) e i medesimi sigg. Gallini Camillo (C.F. GLLCLL68P19G337Y), Gallini Cleto (C.F. GLLCLT70L06D611G) e Gallini Severino (C.F. GLLSRN75D09D611I);
- la Società Agricola Gallini Camillo, Cleto e Severino s.s., con sede in Carpaneto P.no - P.I. 00991310335, è subentrata dal 2004 nella conduzione dell'azienda agricola (allevamento bovino) al cui servizio è destinata la risorsa derivata dal pozzo di cui al proc. PC01A0623;

DATO ATTO altresì che:

- il nuovo pozzo, ubicato sul medesimo terreno di proprietà dei richiedenti, identificato al mappale 148 del foglio 14 del C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino, manterrà invariati il volume d'acqua prelevabile, le caratteristiche tecniche del pozzo esistente e della pompa di attingimento in dotazione e avrà la medesima destinazione d'uso, ossia verrà utilizzato a scopo zootecnico (abbeveraggio bovini e pulizia sala mungitura);
- il pozzo esistente, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del Regolamento Regionale n. 41/2001, dovrà essere chiuso a regola d'arte;

ESAMINATA la relazione tecnica a firma del tecnico incaricato dalla ditta richiedente, inviata a corredo della precitata domanda, ai sensi del R.R. 41/2001, art. 31, commi 3 e 5;

CONSIDERATO che la variazione richiesta (sostituzione di pozzo non più utilizzabile da realizzarsi nelle immediate vicinanze del preesistente) è da definirsi variante non sostanziale ai sensi dell'art. 31, comma 5, del R.R. n. 41/2001;

VERIFICATO che:

- la ditta richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di variante non sostanziale e cambio di titolarità in oggetto;
- sulla base di quanto disposto dalle norme regionali, sono stati corrisposti i canoni dovuti fino al 2017;

ACCERTATO, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella già citata "Direttiva Derivazioni", che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

VERIFICATA in particolare la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso zootecnico, per una quantità massima annua di 5.675,75 mc, con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico sotterraneo (cod. 2700ER – DQ2 - PACI) ha uno stato quantitativo "BUONO", e con

l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che "le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia";

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO infine che:

- a norma dell'art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 02/07/2010, il concessionario dovrà provvedere all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata, con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati;
- la mancata installazione del dispositivo di misurazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001;

RILEVATO che a norma dell'art. 28, comma 2, del R.R. 41/01, la richiesta di voltura è legittima e si può pertanto procedere al cambio di titolarità della richiamata concessione individuando la Società Agricola Gallini Camillo, Cleto e Severino s.s. quale intestataria della stessa;

RITENUTO altresì che l'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo in sostituzione del manufatto esistente possa essere rilasciata, in quanto l'istruttoria esperita non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse;

D E T E R M I N A

1. di variare la titolarità della concessione PC01A0623 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo ubicato in comune di Carpaneto P.no, località Cerreto Landi, sul terreno contraddistinto dal Mappale 148 Foglio 14 del medesimo Comune, per uso zootecnico, a favore della Società Agricola Gallini Camillo, Cleto e Severino (C.F. e P.IVA 00991310335), con sede in Carpaneto P.no (PC) – loc. Rezzano;
2. di assentire alla medesima Società Agricola Gallini Camillo, Cleto e Severino (C.F. e P.IVA 00991310335), fatti salvi i diritti dei terzi, la variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 31 del R.R. n. 41/2001, della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpaneto P.no (PC) – loc. Cerreto Landi, ad uso zootecnico (proc. PC01A0623), consistente nell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente, inutilizzabile per intasamento;
3. di prescrivere, per la chiusura del pozzo esistente, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del Regolamento Regionale n. 41/2001, quanto segue:
 - entro 30 gg. dall'avvenuto rilascio della concessione, a norma dell'art. 35, del R.R. 41/2001, il richiedente, deve a proprie cure e spese provvedere al ripristino dei luoghi e dovrà tombare il pozzo esistente, previa comunicazione da inviare alla scrivente Struttura con preavviso di almeno 10 giorni prima di procedere all'esecuzione dei lavori;
 - dovranno in particolare essere effettuate cementazioni e tamponamenti della colonna in opera, idonei ad impedire l'inquinamento delle falde e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e comunque ogni intervento che la Struttura concedente riterrà di prescrivere;
4. di stabilire che la presente autorizzazione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione trasmessa;

5. che, in esito alle risultanze tecniche trasmesse ai sensi dell'art. 2 dell'articolo parte integrante del presente atto, si potrà procedere alla rilascio del nuovo disciplinare di concessione relativo al procedimento PC01A0623;
6. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
7. di disporre che l'originale del presente atto sia conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente e che ne sia consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
8. di definire nell'articolo che segue le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di concessione, a quanto contenuto negli atti ad essa allegati richiamati nelle premesse ed in base alle norme che regolano la materia:

Art. 1 - Ubicazione e caratteristiche della perforazione

1.1 Il punto della perforazione è previsto:

- in comune di Carpaneto P.no (PC), loc. Cerreto Landi;
- coordinate catastali: foglio 14, mappale 148;
- coordinate geografiche UTM 32 ED50: X=563.283 Y=4.975.955

1.2 Caratteristiche tecniche:

- profondità massima di metri 75,00 dal piano campagna;
- modalità di perforazione: a circolazione diretta;
- diametro massimo della colonna filtrante mm 250;
- diametro della perforazione mm 400;
- **posizionamento dei filtri: da mt 29,50 a mt 38,00 e da mt 40,00 a mt 58,00;**
- equipaggiamento del pozzo con elettropompa sommersa della potenza di 0,75 Kw e con una portata d'esercizio di 3 l/s.

I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2.

Art. 2 - Comunicazioni inizio lavori

2.1 - Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare dovrà formalmente comunicare con un **anticipo di almeno 10 gg.** all'**Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza** – con PEC: **aoopc@cert.arpa.emr.it** e/o all'indirizzo e-mail: **sprevi@arpae.it** - quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione
- la data di inserimento della colonna filtrante
- la data di ultimazione lavori di perforazione
- la **data di effettuazione della prova di pompaggio**: le modalità di effettuazione ed i risultati di almeno una prova di pompaggio (finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato, dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio e sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova). La prova dovrà effettuarsi a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica.

2.2 - Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura una relazione che illustri l'esito della ricerca, corredata da una **"dichiarazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione a firma del tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, incaricato della direzione della ricerca medesima"** contenente:

- caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità dei pozzi, le quote delle fenestrate;
- modalità costruttive delle opere a protezione dei pozzi;
- rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento dei pozzi;
- tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della/e falda/e captata/e;
- tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede d'installare;
- scheda tecnica riepilogativa delle caratteristiche del pozzo (nel modello predisposto dalla struttura concedente) recante in particolare la precisa profondità del pozzo, le quote delle fenestrate dei filtri e le eventuali modifiche costruttive NON SOSTANZIALI intervenute durante l'esecuzione dei lavori.

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, consistente nella comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio; il medesimo dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando **esclusivamente** gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/itit/ispra/adempimenti_di_legge/trasmissione_informazioni_Legge_464-84/istruzioni_per_l'invio/

Art. 3 - Prescrizioni tecnico-costruttive

3.1 - I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla scrivente Struttura.

3.2 - La Ditta incaricata alla perforazione, deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo Arpa e la Provincia di Piacenza, per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 - La perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata con fluidi composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

3.4 - Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come "strati idro-fertili") appartenenti a "gruppi acquiferi" diversi.

3.5 - Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato con l'utilizzo di bentonite o cemento bentonite;
- realizzazione del coperchio dei pozzi che dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento dei pozzi dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del RR 41/01 e come disposto dal punto 3.2.1(D) dell'allegato N5, alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

(PTCP), approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010, dal Consiglio Provinciale di Piacenza.

3.6 - Il materiale proveniente dagli scavi e dalle perforazioni potrà essere gestito, qualora ne ricorrano i presupposti, come "terre e rocce da scavo" in conformità alle specifiche disposizioni regolanti detta materia; qualora vengano invece gestiti come rifiuto potranno/dovranno essere depositati, in conformità a quanto prescritto per il deposito temporaneo, su terreno di proprietà del titolare della presente autorizzazione e successivamente conferiti in centri autorizzati.

3.7 - Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

3.8 - **Qualora le acque di spurgo, durante la fase di perforazione del pozzo vengano scaricate, il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali all'autorità competente.**

3.9 - **Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale alla S.A.C. di Arpae ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.**

Art. 4 – Termini

4.1 - La presente autorizzazione è accordata per la durata di **mesi sei** a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 - Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - Osservanza di leggi e regolamenti

5.1 - Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss. mm., nonché danni ai giacimenti nella eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 - Oltre alle condizioni su esposte, il soggetto autorizzato è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

5.3 - Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo la Struttura competente al rilascio del provvedimento stesso.

5.4 - Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori, che dovrà tenerla in cantiere ed esibirla ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.5 - Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico del soggetto autorizzato il quale, ai fini del presente atto, elegge il proprio domicilio presso la segreteria del Comune di Carpaneto P.no (PC).

5.6 - Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 – Sanzioni

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni.

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (artt. 16, comma 6 e 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 – Ricorsi

Avverso il provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

La Dirigente
Adalgisa dott.ssa Torselli (*)

() Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.